

ESENTE

00272/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Carlo De Chiara Presidente
Dott. Massimo Falabella Consigliere
Dott. Aldo Angelo Dolmetta Consigliere
Dott. Stefano Oliva Consigliere
Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel.

Immigrazione
Espulsione

Ud. 30/09/2019 CC

Cron. 272

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 14573-2017 r.g. proposto da:

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Alessandro Praticò, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Fachile.

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Ministro.

intimato -

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in data 29.12.2016;

ORD.
3409
2019

motivazione ovvero per motivazione apparente in relazione all'affermazione della possibilità di cura della patologia denunciata anche nel paese di provenienza.

5. Con il quinto motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio in relazione alla revoca *de plano* dell'ordinanza ammissiva della CTU.

6. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

6.1 I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente (presentando le medesime doglianze), sono inammissibili in ragione della novità della loro prospettazione, in quanto avanzati solo in questo giudizio di legittimità. Del resto, la parte ricorrente non ha in alcun modo allegato, nel corpo del ricorso introduttivo, in quale scritto difensivo avesse sollevato le doglianze che, dunque, risultano, allo stato, presentate per la prima volta innanzi alla corte di legittimità.

6.1 Il quarto motivo di doglianza è invece fondato ed assorbe l'esame dei restanti due mezzi.

6.1.1 In realtà, la parte ricorrente aveva adeguatamente illustrato la circostanza dell'impossibilità di cura della patologia psichiatrica da cui era affetto il ricorrente nel suo paese di origine (il Marocco), allegando anche le conclusioni di qualificati rapporti informativi internazionali.

A fronte di questa puntuale allegazione difensiva, il giudice del merito, pur ritenendo rilevante – per ragioni che però non specifica – la circostanza dedotta dal ricorrente, non ha in alcun modo motivato la ritenuta infondatezza di quanto allegato dal richiedente a proposito dell'impossibilità oggettiva di cura nel paese di provenienza, ma ha osservato sul punto, in modo apodittico, che il Marocco è un paese evoluto idoneo a somministrare le necessarie cure al paziente. Ne deriva che le ragioni della decisione risultano in realtà ^{o scure} assunte in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ..

Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova valutazione delle deduzioni difensive sul punto avanzate dal ricorrente, richiedendo la detta valutazione uno scrutinio nel merito delle circostanze fattuali dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Le spese del giudizio di legittimità vengono rimesse alle valutazioni del giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti il terzo e quinto motivo e inammissibili i primi due motivi; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30.9.2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente
Carlo De Chiara

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 09 GEN 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone